

## Pensione, opzione contributiva e riscatto della laurea

**Onere del riscatto della laurea,  
criteri di calcolo**

**Pensione, opzione per il  
sistema di calcolo contributivo**

**Riscatto della laurea, effetti  
dell'opzione contributiva**



## PREVIDENZA E ASSISTENZA

## Onere del riscatto della laurea, criteri di calcolo

## A CHI SI RIVOLGE



DATORI DI LAVORO

Sì



LAVORATORI

Sì



PROFESSIONISTI

Sì

## ABSTRACT

***L'onere del riscatto della laurea varia a seconda di quando si collocano i relativi anni, cioè a seconda del fatto che siano riferiti ad anni valutabili col sistema retributivo oppure contributivo***

## COMMENTO

La facoltà di riscatto dei periodi connessi al corso di laurea è tra i principali strumenti di riscatto utilizzati dagli assicurati, da un anno rilanciato in maniera sostenuta grazie all'introduzione del nuovo meccanismo forfettario di conteggio dell'onere molto più economico di quello cosiddetto a "percentuale".

Prima di entrare nel merito dei meccanismi di conteggio dei costi, ricordiamo alcune premesse indispensabili.

**Convenienza del riscatto**

Si tratta della domanda preliminare che è fondamentale farsi prima di andare a scegliere il percorso migliore per riscattare la laurea.

In linea teorica il riscatto conviene in termini di tempistica del pensionamento quando è presumibile che la pensione scatterà non in virtù dell'età pensionabile ma in funzione dell'anzianità contributiva. Il che non è sempre facile determinare soprattutto per la variabilità e scarsa predeterminabilità delle situazioni occupazionali da qui alla pensione. Il riscatto laurea (come gli altri riscatti) fa guadagnare una maggiore anzianità contributiva ma, se nel momento in cui si fanno queste valutazioni di convenienza, già si sa che la proiezione della futura data di pensionamento sarà legata al raggiungimento dell'età pensionabile e, malgrado il riscatto, questa data non verrà anticipata, allora è inutile procedere al riscatto, salvo che lo stesso potrà comunque accrescere la misura della pensione. Se al contrario riscattando ad esempio 4 anni, la pensione anziché maturare in data aprile/2022 al compimento dell'età pensionabile, si perfezionerà a marzo/2020, allora sarà conveniente procedere all'operazione, visto che si andrà in pensione 2 anni prima. Se poi ci spostiamo nell'ambito di alcuni strumenti di accompagnamento alla pensione, come

l'opzione donna, o la pensione ai precoci con 41 anni di contributi, oppure altri settoriali (fondi di solidarietà, editoria ecc.), allora vanno fatte altre valutazioni. Per esempio sappiamo che per l'opzione donna servono almeno 35 anni di contribuzione. Se l'interessata possiede solo 33 anni e ne mancano due anni al raggiungimento dell'obiettivo, potrà riscattare due anni di corso di laurea, e a quel punto fare domanda per l'opzione donna.

### Regole generali

Prima di addentrarci nel meccanismo di calcolo dell'onere del riscatto laurea, appuntiamoci alcune regole di partenza:

- gli anni da riscattare sono quelli inerenti gli anni previsti da quel particolare corso di laurea e non oltre, e ciò esclude gli anni "fuori corso";
- è possibile chiedere il riscatto dei periodi che si vuole (anni, mesi), entro il periodo massimo indicato sopra;
- il costo del riscatto è pagabile in un'unica soluzione (scelta obbligata se si è in fase di domanda di pensione) oppure in un massimo di 120 rate mensili;
- il costo del riscatto è deducibile dal reddito ai fini fiscali come una normale contribuzione obbligatoria, salvo l'ipotesi del riscatto laurea per inoccupati privi di reddito, per i quali il riscatto è detraibile entro il limite massimo del 19% per chi sostiene l'onere.

### Tipologia dei riscatti laurea

Dal punto di vista degli oneri il riscatto laurea può essere basato su una prima suddivisione:

- per i vecchi iscritti cioè coloro che risultano in possesso di contributi accreditati prima del 1996;
- per i nuovi iscritti cioè coloro che risultano in possesso di contributi accreditati solo dal 1996 in avanti;
- per gli inoccupati, cioè per coloro che non hanno mai versato contributi in una forma di gestione previdenziale obbligatoria.

	Periodi riscattabili	Età	Onere
<b>Vecchi iscritti</b>	Collocati nel sistema retributivo	Qualsiasi	Riserva matematica ex lege 1338/1962
	Collocati nel sistema contributivo	Qualsiasi	- 33% del minimale artigiani e commercianti oppure - aliquota di computo della gestione di iscrizione sui redditi/compensi degli ultimi 12 mesi, rapportando il risultato al periodo da riscattare
<b>Nuovi iscritti</b>	Collocati nel sistema retributivo	Qualsiasi	Riserva matematica ex lege 1338/1962 per gli anni ante 1996 <i>Quando si riscattano anni ante 1996 l'assicurato diventa un vecchio iscritto</i>

	Periodi riscattabili	Età	Onere
	Collocati nel sistema contributivo	Qualsiasi	- 33% del minimale artigiani e commercianti oppure - aliquota di computo della gestione di iscrizione sui redditi/compensi degli ultimi 12 mesi
<b>Inoccupati</b>	Collocati nel sistema retributivo	Qualsiasi	33% del minimale artigiani e commercianti
	Collocati nel sistema contributivo	Qualsiasi	33% del minimale artigiani e commercianti

Come si distinguono i predetti periodi? Quali sono quelli contributivi e quelli retributivi?

	Con meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995		Con almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995	
<b>Vecchi iscritti</b>	Periodi retributivi Fino al 31/12/1995	Periodi contributivi Dall'1/1/1996	Periodi retributivi Fino al 31/12/2011	Periodi contributivi Dall'1/1/2012
<b>Nuovi iscritti</b>	Periodi solo contributivi dall'1/1/1996			

### Calcolo dell'onere

I diversi criteri di calcolo dell'onere di riscatto come indicati nelle tabelle precedenti, sulla base della data di presentazione della domanda stessa e della collocazione temporale dei periodi, sono congegnati nel seguente modo:

### Sistema della riserva matematica

Si calcola la differenza pensionistica delle quote retributive, prima e dopo il riscatto. Al valore annuo del differenziale si applica il coefficiente previsto in base al sesso, età e anzianità contributiva complessiva (coefficienti indicati nelle tabelle allegate al [DM. 31 agosto 2007](#) o [22 aprile 2008](#) (per gli autonomi). Il risultato costituisce l'onere del riscatto.

### Criterio a percentuale

Si prende a riferimento la retribuzione media degli ultimi 12 mesi e si applica l'aliquota contributiva della gestione di appartenenza vigente al momento della domanda.

### Criterio forfettario

Si assume come base imponibile il minimale vigente al momento della domanda, per artigiani e commercianti (15.878 euro nel 2019), a cui si applica l'aliquota del 33% e si proporziona il risultato (corrispondente ad un anno di riscatto) ai periodi complessivi da riscattare.

## SI RICORDA CHE

Il riscatto in ogni tipologia descritta comporta effetti sul diritto e sulla misura della pensione. Quanto alla misura come sono quantificabili gli anni riscattati?

Occorre distinguere i diversi casi:

- per i periodi che ricadono nel sistema retributivo: Si prende la retribuzione media settimanale (RMS) della Quota A (entro il 31.12.1992) o B (dal 1993 al 1995 oppure 31.12.2011) in cui ricade l'anno riscattato e la si moltiplica per 52; la retribuzione annua così ottenuta la si divide per il coeff. di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili in vigore nell'anno della domanda di riscatto (INPS, circ. 24/1995 ). Il risultato è a sua volta la retribuzione pensionabile accreditabile in estratto conto. Naturalmente poi l'altro effetto è sulle settimane: quando si moltiplica la retribuzione media settimanale per le settimane corrispondenti alla quota A o B occorre aggiungere le settimane riscattate al fine di determinare la quota retributiva;
- per i periodi contributivi riscattati col sistema forfettario: si accredita in corrispondenza al periodo riscattato il valore retributivo annuo da imputare al montante contributivo pari al minimale art/comm. dell'anno della domanda;
- per i periodi contributivi riscattati col sistema a percentuale: si accredita nei periodi riscattato il valore retributivo annuo da imputare al montante, pari al valore della retribuzione/reddito di riferimento assunta a base di calcolo dell'onere.

**PREVIDENZA E ASSISTENZA**

# Pensione, opzione per il sistema di calcolo contributivo

**A CHI SI RIVOLGE****DATORI DI LAVORO**

Sì

**LAVORATORI**

Sì

**PROFESSIONISTI**

Sì

**ABSTRACT**

***L'opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione riguarda chi ha accreditato prima del 1996 non più di 18 anni di contributi***

**COMMENTO**

La pensione esercitata dopo l'opzione per il sistema contributivo sarà interamente contributiva e calcolata di fatto col sistema contributivo e non col sistema misto. Per esercitare l'opzione a favore del sistema contributivo occorre possedere i seguenti requisiti:

- contributi accreditati ante 1996, ma meno di 18 anni;
- possesso di almeno 15 anni di contributi complessivi di cui almeno 5 nel sistema contributivo.

I requisiti di per accedere alla pensione sono gli stessi previsti per i "vecchi iscritti" che si pensionano con la pensione "mista", in base alle regole della legge Fornero (legge 214/2011).

**Calcolo della pensione con l'opzione contributiva**

Il meccanismo individuato dall'[art. 1 della legge 335/1995](#) e dalle successive interpretazioni dell'INPS ([circ. 181/2001](#), [108/2002](#)), dividono in due periodi:

- prima del 1996, i contributi versati vengono trasformati in montante contributivo e rivalutati fino alla decorrenza della pensione (Montante A);
- dal 1996 in poi sono conteggiati col sistema contributivo "puro (Montante B)".

Si sommano i due montanti, si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età al momento del pensionamento e si determina la pensione annua.

Di regola la misura della pensione "contributiva" è inferiore a quella mista, anche se sulla misura specifica incidono vari fattori come il numero di anni di contributi accreditati prima del 1996 e il loro specifico ammontare.

Ad esempio la presenza di uno scarso numero di anni antecedenti il 1996 (ad esempio 1993, 1994 e 1995) e l'esiguità delle ultime retribuzioni o redditi precedenti la decorrenza della pensione (ad es. per un passaggio da full time a part time), rendono meno appetibile la pensione mista.

### **Irrevocabilità dell'opzione**

L'opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce però effetti sostanziali (INPS, [circ. 108/2002](#) ; [msg. 219/2013](#) ).

Se la facoltà di opzione è esercitata al momento del pensionamento, l'INPS deve rilasciare il doppio calcolo della pensione (con il sistema contributivo e con il sistema misto) e, qualora il soggetto scelga il sistema contributivo, tale scelta è da considerarsi irrevocabile.

Se l'opzione è esercitata dal lavoratore nel corso della vita lavorativa senza essere finalizzata, in quel momento, all'accesso a pensione, l'opzione è irrevocabile a partire dal momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all'opzione, una retribuzione eccedente il massimale contributivo. Al contrario, qualora il lavoratore faccia domanda di opzione, ma la sua retribuzione non superi mai il massimale, tale domanda risulta, di fatto, improduttiva di effetti nel corso della vita lavorativa, per cui dovrà essere effettuato il doppio calcolo al momento della domanda di pensione ([Inps, msg. 219/2013](#) ).

### **Conseguenze dell'opzione contributiva**

Gli effetti sulle regole pensionistiche dopo ad avere effettuato l'opzione per il sistema contributivo sono diversi e caratterizzati da un mix di regole.

L'opzione contributiva di regola comporta l'applicazione delle regole tipiche del sistema contributivo a partire, come abbiamo visto poc'anzi, dal massimale contributivo. Oltre a ciò l'opzione comporta ([art. 1, c. 40, legge 335/1995](#) ):

- l'accredito figurativo per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;
- l'accredito figurativo, per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, purché persona handicappata per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi;
- un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi;
- la disapplicazione dell'integrazione al trattamento minimo di pensione;
- la disapplicazione della regola valida per i contributivi "puri", della maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro svolti prima del compimento dei diciotto anni di età.

Invece per l'accesso alla pensione, chi opta per il sistema contributivo matura la pensione con gli stessi criteri previsti per i "vecchi iscritti" ([Inps, circ. 35/2012](#) ).

Ciò significa che non sarà richiesto per tali lavoratori optanti, il raggiungimento della soglia minima di pensione in caso di pensionamento di vecchiaia come per i contributivi puri (cd importo soglia pari a 1,5 volte l'assegno sociale).

### **Opzione contributiva e quota 100**

L'esercizio della facoltà di pensionarsi a quota 100 è ammissibile anche in presenza dell'opzione per il sistema contributivo ([Inps, circ. 11/2019](#) ).

Ai fini dell'esercizio della facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi accreditati in diverse gestioni, occorre però che l'interessato, in possesso dei prescritti requisiti (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996) presso ciascuna gestione interessata al cumulo, eserciti la facoltà di opzione in tutte le predette gestioni interessate al cumulo (Inps, msg. 1551/2019).

## SI RICORDA CHE

**Opzione donna** - Le lavoratrici dipendenti, in base all'[art. 1 c. 9, legge 243/2004](#), possono accedere alla pensione anticipata con i seguenti requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019, 35 anni di contribuzione e 58 anni di età o 59 per le autonome, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo contributivo previste dal D.Lgs. 180/1997. L'opzione donna ha effetto esclusivamente ai fini del calcolo della pensione spettante e non comporta alcuna estensione dei particolari istituti giuridici previsti nel sistema contributivo. Non opera il divieto di opzione nei confronti di coloro che avevano già maturato al 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contribuzione. Infine non può esercitare la predetta facoltà dell'opzione donna chi ha effettuato l'opzione per il sistema contributivo ([Inps, circ. 105/2005](#), [msg. 7300/2010](#)). L'opzione donna è in pratica realizzabile per chi ha una situazione di pensione mista.



**PREVIDENZA E ASSISTENZA**

# Riscatto della laurea, effetti dell'opzione contributiva

**A CHI SI RIVOLGE****DATORI DI LAVORO**

No

**LAVORATORI**

Sì

**PROFESSIONISTI**

Sì

**ABSTRACT**

*Per chi ha esercitato l'opzione ordinaria per il sistema contributivo o per le lavoratrici che hanno maturato il diritto all'opzione donna, il riscatto degli anni di laurea antecedenti al 1996 potrà essere calcolato col metodo più conveniente a percentuale e non con il sistema della riserva matematica*

**COMMENTO**

La recente [circolare 22 gennaio 2020, n. 6](#), emanata dall'Inps ha introdotto nell'ordinamento un'importante precisazione circa i criteri di calcolo dell'onere del riscatto, compreso il riscatto laurea, in presenza dell'esercizio della facoltà di opzione per il sistema contributivo.

La precisazione riguarda ovviamente i periodi precedenti il 1996.

Le regole sono però diverse a seconda della tempistica:

- se l'opzione contributiva è precedente alla domanda di riscatto;
- se invece l'opzione contributiva è successiva al riscatto.

**Opzione contributiva e riscatto**

Secondo l'Inps l'onere di riscatto per le domande presentate successivamente all'esercizio della facoltà di opzione per il sistema contributivo, che in assenza dell'opzione sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, verrà conteggiato secondo il criterio del calcolo a percentuale.

Inoltre l'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione rende irrevocabile l'opzione stessa.

Facciamo un esempio: Tizio che ha accreditato 5 anni precedenti il 1996 e andrà in pensione con il sistema misto, decide di riscattare 5 anni del corso di laurea collocati tra il 1991 e il 1996. L'onere sarà calcolato con la riserva matematica basata su un incremento della quota retributiva della pensione, conseguente al riscatto.

Se invece, prima del riscatto, esercita la facoltà di optare per il sistema contributivo, i predetti

periodi riscattabili diventano contributivi e come tale valutabili ai fini dell'onere del riscatto che sarà calcolato col metodo a percentuale. Onere che sarà verosimilmente più basso rispetto a quello della riserva matematica, anche se poi occorre fare verifiche specifiche basate sull'età dell'interessato, il sesso e l'anzianità contributiva complessiva, per avere una determinazione del costo preciso.

### **Riscatto e opzione contributiva**

Invece nell'ipotesi opposta, quando un lavoratore con sistema misto, riscatta anni (compresi quelli relativi al corso di laurea) valutabili con sistema retributivo, la domanda di riscatto "sarà definite secondo le regole generali, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa e alla collocazione temporale dei periodi".

La formulazione resa in modo tecnico dall'Inps, significa che l'onere non verrebbe rideterminato col sistema a percentuale perché i periodi in questione, nel momento in cui è stata fatta la domanda di riscatto, erano qualificati come retributivi.

Pertanto in termini pratici, il riscatto effettuato prima di esercitare l'opzione, permetterà certamente di guadagnare dei periodi di anzianità contributiva e quindi di anticipare il pensionamento ma, stante il passaggio dal sistema misto a quello contributivo (conseguente all'ipotizzato esercizio della facoltà di opzione), comporterà, in linea generale, una riduzione della misura della pensione. Soprattutto quando si tratta di assicurati con retribuzioni/redditi elevati che eccedono il massimale, perché in questo caso, dopo l'opzione, le retribuzioni eccedenti verrebbero "fermate" al massimale, con effetti di riduzione del montante contributivo e quindi della futura pensione.

### **Opzione donna**

La legge di stabilità 2020 ha prorogato la facoltà di opzione donna per le lavoratrici con almeno 35 anni di contribuzione e 58 anni di età (dipendenti) o 59 (autonome) maturati entro il 31 dicembre 2019.

La pensione sarà calcolata con le regole dell'opzione per il sistema contributivo.

In questo caso, differentemente dall'opzione "ordinaria" per il sistema contributivo (v. articolo precedente), la facoltà dell'opzione donna si esercita solo in sede di domanda di pensione e non prima.

Le lavoratrici che intendono riscattare periodi ante 1996 che diversamente sarebbero valutabili col sistema retributivo, possono chiedere in sede di domanda di pensione con cui esercitano il diritto all'opzione donna, di fare domanda di riscatto. In questo modo quei periodi da riscattare saranno basati sul calcolo a percentuale.

La lavoratrice potrà comunque richiedere che, con riferimento ad eventuali domande di riscatto già presentate ma non ancora definite con il pagamento dell'importo in unica soluzione o della prima rata di onere, che l'onere stesso sia rideterminato con il criterio contributivo. La predetta richiesta dovrà comunque essere presentata entro e non oltre il termine di scadenza fissato per il pagamento dell'onere in unica soluzione o della prima rata di esso.

Qualora l'interessata rinunci alla domanda di pensione, l'onere di riscatto sarà rideterminato in base alle regole generali e avendo riguardo alla collocazione temporale dei periodi stessi. Rispetto alla precedente regola, va sottolineato che se a lavoratrice ha già non solo chiesto il riscatto laurea per periodi ante 1996 e ha già versato anche solo una parte dell'onere basato sulla riserva matematica, non potrà in sede di domanda di pensione per l'opzione donna,

chiedere la rideterminazione dell'onere col sistema a percentuale.

Va tenuto presente infine che in caso di richiesta di riscatto in sede di domanda per l'opzione donna, quando la richiesta permette di calcolare l'onere a percentuale, il costo complessivo dovrà essere versato soltanto in un'unica soluzione essendo determinante per accedere alla pensione stessa.

Ad esempio: lavoratrice dipendente con 30 anni di contribuzione accreditata prima del 31 dicembre 2019 e 58 anni di età compiuti.

Non potrà esercitare l'opzione donna di recente confermata dalla legge di bilancio 2020, perché non ha i 35 anni di contributi previsti.

Può però riscattare 5 anni del corso di medicina collocati prima del 1996.

Ha di fronte una serie di alternative:

- chiede il riscatto e versa l'onere (in rate o in un'unica soluzione) con la riserva matematica, e prosegue il lavoro in attesa di maturare la pensione anticipata dopo circa 7 anni (attuali 41 anni e 10 mesi);
- esercita l'opzione per il sistema contributivo, trasforma quei periodi in contributivi e poi chiede il riscatto laurea basato sul sistema a percentuale, guadagna 5 anni di anzianità contributiva e proseguirà a lavorare in attesa del pensionamento anticipato il cui ammontare sarà, in genere, più basso del caso precedente ma avendo pagato una somma più bassa;
- fa domanda di pensione con l'opzione donna, contestualmente chiede il riscatto di quegli anni, versa tutto l'onere (a percentuale) richiesto e va in pensione.

Se intende andare in pensione con l'opzione donna deve versare tutto l'onere perché altrimenti non avrebbe accreditato in estratto conto i 5 anni necessari a raggiungere i 35 anni.

La scelta dipende dalle priorità perché è chiaro che continuando a lavorare la pensione sarà più elevata, soprattutto se basata sul sistema misto ma per chi si accontenta o può permettersi una pensione più bassa, l'anticipo di quasi sette anni col versamento di un onere più contenuto rispetto al passato, potrà essere valutato come preferenziale da diverse lavoratrici.

## SI RICORDA CHE

Il riscatto dei corsi universitari di studio valutabili col sistema contributivo sono riscattabili pagando un onere determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda ed in base all'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), cioè attualmente il 33%. L'importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda ([art. 20, comma 6, D.L. 4/2019](#), L. 26/2019).

Si tratta del cosiddetto riscatto forfettario della laurea, introdotto da un anno e applicabile da tutti gli assicurati con qualsiasi età, descritto nel primo intervento di questo numero.

La condizione è che riguardi periodi valutabili col sistema contributivo della pensione.

Questo meccanismo dovrebbe essere applicabile, a nostro giudizio, anche ai periodi che di fatto diventano contributivi anche dopo l'esercizio dell'opzione (ordinaria oppure opzione donna) a cui l'Inps ha esteso, come segnalato, la modalità di riscatto "a percentuale" tipico del sistema contributivo.

L'unico dubbio è che la [circolare 6/2020](#) quando si riferisce a questa problematica ogni volta parla di riscatto a percentuale non di anche di riscatto forfettario, in presenza di un'opzione per il sistema contributivo. Resta un dubbio che speriamo l'Inps possa sciogliere nel breve, anche se riteniamo logico estenderne la portata anche al riscatto forfettario.

In conclusione è nostra opinione che, una volta esercitata l'opzione contributiva, il riscatto degli anni in questione può essere pagato col sistema a percentuale oppure, a scelta, con quello forfettario.